

(N. 1127)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, venivano istituiti i diplomi al merito della redenzione sociale, da conferire ad enti o a persone che si siano distinti nello svolgere opera per la emenda, la rieducazione o la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

Il successivo regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, determinava, nell'articolo 24, il numero massimo dei diplomi da conferire e le caratteristiche delle medaglie di cui avevano diritto di fregiarsi le persone insignite del diploma.

A causa del mutamento istituzionale verificatosi nello Stato italiano, si rende ora necessario stabilire le nuove caratteristiche di tali medaglie che dovranno portare impresso l'emblema della Repubblica.

Con l'occasione si provvede ad aumentare il numero dei diplomi che possono essere annualmente conferiti, dato che quello stabilito dal citato decreto è insufficiente e non offre all'amministrazione la possibilità di premiare con un segno di distinzione tutti coloro che lo meritano per essersi dedicati con passione e sacrificio all'opera di redenzione e di assistenza dei detenuti, dei minori traviati e dei liberati dal carcere.

Si rende necessaria l'emanazione di una legge, nonostante il carattere regolamentare della norma, in quanto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, cui le modifiche si riferiscono, venne a suo tempo emanato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, è così modificato:

« Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale, istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, è limitato annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per il terzo.

« Gli insigniti del diploma avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.

« Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno "Repubblica Italiana" e dall'altro una corona di alloro con la leggenda "al merito della redenzione sociale"; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appesi ad un nastro di seta di colore rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlati di una linea bianca.

« I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».